



Comune di Urago d'Oglio

(Provincia di Brescia)

Urago d'Oglio, li 23/12/2011

Prot. 9662

Ordinanza n. 33/2011 R.O.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE COMUNE DI URAGO D'OGGIO (Provincia di Brescia)

IL SINDACO

N° 245/2011 di rep.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

dal 29.12.2011 al 30.06.2012

CONSIDERATO:

- che il Comune di Urago d'Oglio ha affidato alla società Cogeme Gestioni S.r.l. l'appalto per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento delle strade comunali per il periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2010;
- che il detto servizio risulta essenziale per assicurare la corretta rimozione e gestione dei rifiuti prodotti sul territorio comunale e non può essere interrotto senza generare gravi e immediati pericoli per la salute delle persone e per la salubrità e il decoro dell'abitato e più in generale dell'ambiente;
- che il Comune sta provvedendo per il più celere completamento delle procedure previste dalla disciplina di settore per l'esperimento di una selezione ad evidenza pubblica per l'affidamento del detto servizio;
- che con ordinanza n. 24/2010 R.O. in data 31.12.2011 è stato ordinato alla società Cogeme Gestioni S.r.l. di proseguire la gestione dell'appalto, già affidato, dal 01.01.2001 sino al 31.12.2011;
- che la necessità di procedere ad una più compiuta ricognizione delle modalità operative ed organizzative dell'affidando servizio, che implicano la verifica e la proiezione anche nel futuro dei complessi e mutevoli bisogni delle utenze domestiche e non domestiche, non consente di completare le procedure di affidamento entro l'indicato termine di scadenza dell'ordinanza;
- che la gestione del medesimo servizio non può essere utilmente affidata secondo le procedure previste dalla normativa sui contratti pubblici, in particolare quella contenuta nella parte II, titolo I, capo III, d.lgs. 163/2006, neppure ricorrendo a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57 d.lgs. 163/2006
- che la necessità di derogare alla citata normativa si correla, oltre a quanto indicato al quarto considerato, anche al fatto che l'attivazione dell'attività di gestione dei rifiuti urbani richiede l'immediata disponibilità sul territorio comunale, senza soluzioni di continuità, degli ingenti mezzi e del personale a ciò necessario;
- che l'attuale affidatario già dispone sul territorio dei mezzi, degli uomini e dell'esperienza necessari a garantire la continuità e la qualità del servizio;



N° 245/2011 di rep.
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
dal 27-12-2011 al 30-06-2012

VISTI

- il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. Enti Locali, in particolare gli artt. 50 e 54 che attribuiscono al Sindaco il potere di emanare motivati provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, T.U. Ambiente;
- il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici;
- la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6624 del 2 dicembre 2002, che ha riconosciuto al Sindaco, al fine di evitare gravi pregiudizi per la collettività sotto il profilo igienico-sanitario, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per imporre all'originario gestore del servizio di proseguire nella gestione per un periodo di tempo predefinito, così da consentire di portare a compimento indire una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio;
- le determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 30 luglio 2002 n. 20, del 14 gennaio 2004 n. 1 e del 21 aprile 2004 n. 4, nelle quali si conferma l'utilizzabilità delle ordinanze contingibili e urgenti in deroga alle ordinarie disposizioni vigenti in tema di lavori pubblici, a condizione che l'ordinanza sia conforme ai principi generali dell'ordinamento ed ai canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, sia temporalmente limitata, e che indichi le principali norme a cui si intende derogare, fermo restando il controllo e la vigilanza sull'esecuzione delle attività affidate.

ORDINA

alla società Cogeme Gestioni S.r.l. di proseguire la gestione dell'appalto già affidato dal 01.01.2012 sino al 30.06.2012, garantendone la continuità e i livelli qualitativi in atto, nel più scrupoloso rispetto delle clausole e condizioni tutte previste dal capitolato e dal contratto di appalto e delle eventuali successive modificazioni e/o integrazioni, che verranno attentamente verificate dagli organi comunali.

STABILISCE

che per lo svolgimento del servizio per il sopra indicato periodo verranno riconosciuti i medesimi corrispettivi vigenti alla scadenza naturale del contratto, ovviamente parametrati al periodo di prosecuzione dell'attività.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza di quanto ordinato o stabilito si applicheranno le sanzioni contrattuali e di legge, oltre a consentire all'amministrazione di ricorrere all'esecuzione in danno, con addebito dei relativi costi.
- che contro il presente atto può essere presentato ricorso al competente TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Il presente verrà notificato alla società Cogeme Gestioni S.r.l. e trasmesso all'Albo pretorio per la sua affissione nei modi di legge.



IL SINDACO

(Avv. Antonella Podavitte)